

# COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

## PROVINCIA DI NOVARA

### SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO:** Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2017 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

#### Il Responsabile del Servizio Finanziario

#### 1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e del rendiconto 2016

Il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 in data 22/03/2017.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016. è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 19/04/2017 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €.678.557,99 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 al netto del FPV € 678.557,99	
<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/16 <sup>(4)</sup>	96.942,78
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	
Altri accantonamenti	
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>96.942,78</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>581.615,21</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

## **2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento**

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2017, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 232/2016, per l'esercizio 2017 non è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI);

## **3) L'assestamento generale di bilancio**

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

### 3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2017 sono stati ripresi dal rendiconto 2016, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n.18/2017) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 212.929,20	Titolo I	€. 189.076,81
Titolo II	€. 2.955,11	Titolo II	€. 78.567,18
Titolo III	€. 99.470,79	Titolo III	€.
Titolo IV	€.4.851,16	Titolo IV	€.
Titolo V	€.	Titolo V	€.
Titolo VI	€.	Titolo VII	€. 85.076,85
Titolo VII	€.		
Titolo IX	€.25.987,22		
<b>TOTALE</b>	<b>€. 346.193,48</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€.352.720,84</b>

Alla data del 11/07/2017 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 117.414,43 (33%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 212.909,46 (60%).

### 3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato;

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi non sono emerse situazioni ovvero intervenute norme che meritano di essere analizzate.

### IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Inoltre anche per l'anno 2017 è stato riproposto il contributo compensativo IMU-TASI, per un importo di 300 milioni (art. 1, co. 433 della legge 232/2017).

Nel bilancio di previsione:

- non è previsto il contributo ai sensi dell'art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016 ;
- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €.40.925,99, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- non è stato applicato l'avanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €.2.696,95, ad oggi non utilizzato.

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

### **3.3) Equilibrio nella gestione di cassa**

Il fondo cassa alla data del 30/09/2017 ammonta a €. 547.685,87 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2017	€. 698.663,51
Pagamenti	€. 555.775,03
Riscossioni	€. 404.799,39
Fondo cassa al 30/06/2017	€. 547.685,87

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €.3.350,56, ad oggi non utilizzato.

L'ente ha previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria pari ad € 51.645,69.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

### **3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3<sup>1</sup> ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### **Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione**

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 96.942,78, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

- € 56.068,98 – TAR SU
- € 6.167,62 – ICI recupero evasione anni precedenti
- € 32.706,18 - TARI

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2016, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

#### **Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione**

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 27.081,85 così determinato:

- € 827,00 relativo a ICI recupero evasione anni precedenti
- € 26.254,85 relativo a TAR SU

In sede di assestamento si ritiene di confermare il FCDE stanziato nel bilancio.

---

### **3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)<sup>2</sup>**

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili non hanno evidenziato l'esistenza di debiti fuori bilancio.

### **3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all'art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio)**

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 463-482, della legge n. 232/2016, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2017, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.

Il monitoraggio della gestione a tutto il 30/06/2017 presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo;

#### **Note conclusive**

Considerato l'obbligo di provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, degli equilibri di bilancio ed all'assestamento in relazione al disposto art.193 del D.Lgs.267/00 in ordine agli adempimenti prescritti si riferisce quanto segue:

1. Equilibri di Bilancio: sulla base dello stato di accertamento delle entrate e degli impegni delle spese relativi alla parte corrente del bilancio di previsione caricati alla data del 30/06/2017 si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti al 31/12/2017 confrontandoli con gli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione modificato con le variazioni adottate entro tale data. Tale ricognizione è stata effettuata tenuto conto del trend storico e delle informazioni ricevute dai Responsabili dei servizi in merito allo stato di attuazione dei programmi (riferiti anche alla gestione in conto capitale) e dell'inesistenza di debiti fuori bilancio. Si è inoltre verificato che l'accertamento dei residui attivi e passivi effettuati in sede di approvazione del consuntivo 2016 risultasse congruo con le previsioni effettuate in tale sede. Si è altresì appurato che le previsioni di cassa relative sia alla parte entrata e spesa fossero congruenti con le previsioni effettuate in sede di approvazione del bilancio e tali da garantire un saldo finale di cassa non negativo. Ciò posto per le informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che complessivamente le previsioni di bilancio garantiscono gli equilibri di parte corrente e parte capitale. Si è proceduto anche a verificare lo stato di realizzazione dei residui evidenziando che gli stessi non dovrebbero generare una situazione di squilibrio finanziario tale da portare l'ente in disavanzo di amministrazione.

2. Attuazione dei programmi: risulta condizionata dalla recente approvazione del bilancio di previsione; rimangono comunque confermati gli obiettivi prefissati nel Dup.

3. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio: non sono pervenute attestazioni da parte dei Responsabili di servizio in merito a questa fattispecie.

4. Fondo crediti dubbia esigibilità: si è proceduto a verificare la congruità del fondo in parola secondo le indicazioni di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011

5. Assestamento di bilancio: dalla ricognizione generale esperita non si ravvisa per il momento l'opportunità di apportare variazioni al bilancio; resta ferma la possibilità prevista dall'art. 175 comma 3 del TUEL di

apportare variazioni entro il 30 novembre di ciascun anno fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate anche fino al 31 dicembre;

Garbagna Novarese, lì 11/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Anna Benedetti